

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PROVERA, BALOCCHI, BALLAMAN, CALDEROLI, FONTAN, MAGNABOSCO, PIERGIORGIO MARTINELLI, MAZZETTO, ORESTE ROSSI

Disposizioni concernenti il collocamento a riposo
dei dipendenti pubblici

Presentata il 3 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intende limitare la facoltà della permanenza in servizio per un biennio — introdotta con l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 — solo ai dipendenti pubblici, per i quali il limite di età per il collocamento a riposo è quello ordinario dei 65 anni. Si vuole così evitare che alcune categorie, quali i magistrati ed i professori universitari, sommino al privilegio già goduto della permanenza in servizio rispettivamente per cinque anni e addirittura dieci anni in più rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti, l'ulteriore vantaggio della permanenza in servizio per altri due anni, e perciò i primi fino a 72 anni e i secondi fino a 77 anni.

Se si intendeva realizzare una repubblica gerontocratica, la strada imboccata è sicuramente quella giusta e più diretta.

Da parte del precedente Governo vi fu tuttavia un parziale ripensamento, limitatamente però alla categoria dei professori universitari, con il decreto-legge n. 366 del

1993, reiterato con il decreto-legge n. 460 del 1993, a sua volta non convertito dal Senato, a ragione della mancata estensione alla generalità dei dipendenti della norma in esso contenuta, l'eliminazione cioè del biennio facoltativo.

Ma se la facoltà concessa ai dipendenti di derogare al limite di età per il collocamento a riposo può apparire accettabile — essenzialmente nell'ottica del risparmio previdenziale — per la generalità degli impiegati pubblici (che vanno in pensione a 65 anni), per le categorie per le quali il collocamento a riposo è fissato a 70 anni e oltre, l'esigenza di un fisiologico ricambio dovrebbe prevalere, per impedire l'ulteriore invecchiamento di categorie già molto anziane; infatti, il *turn over* è molto più basso che negli altri settori del pubblico impiego, in ragione dell'1 per cento circa, contro il 3,2-3,5 per cento.

Si prevede anche il correttivo di una disposizione di diritto transitorio per i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge, già si trovano a fruire del biennio facoltativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, i cui limiti di età per il collocamento a riposo o fuori ruolo non siano superiori ai 65 anni. I dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio ai sensi dal citato articolo 16 sono collocati a riposo al compimento di un anno di permanenza oltre i limiti di età.